

A tutte le Sedi Aziendali
A tutti i Servizi
A tutte le Aree
A tutti gli Uffici

e p.c. Alle OO.SS.
A tutti i genitori dei piccoli utenti
degli Asili Nido

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 12/2022

OGGETTO: Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo – D.L. 04/02/2022 n.5 – Circolare Ministero della Salute 0009498 - 4/02/2022 – Vademecum Ministero dell'Istruzione sulla gestione casi di positività al Covid - 19.

In riferimento alla CDS 10/2022, preso atto dell'emanazione del D.L. N.5 del 4/02/2022 entrato in vigore il 5/02/2022 e della successiva circolare del Ministero della Salute 0009498-4/02/2022, in copia allegata, si richiama l'attenzione di tutto il personale sui disposti governativi di seguito sintetizzati.

Scuola, le misure per la gestione dei casi di positività:

Scuola dell'infanzia – Servizi educativi per l'infanzia

- Fino a **quattro casi** di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti.
- È previsto l'utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività
- **In caso di comparsa di sintomi**, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
- Con **cinque o più casi** di positività nella stessa sezione/gruppo classe l'attività educativa e didattica è sospesa per **cinque giorni**.

Scuola primaria

- Fino a **quattro casi** di positività nella stessa classe le **attività proseguono** per tutti in **presenza** con l'utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.
- **In caso di comparsa di sintomi**, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
- Con **cinque o più casi** di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione **proseguono l'attività in presenza** con l'utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.
- Per la **permanenza in aula** è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.
- Per gli altri alunni è prevista la **didattica digitale integrata** per cinque giorni.

Scuola secondaria di I e II grado

- Con **un caso** di positività nella stessa classe l'**attività didattica prosegue** per tutti con l'utilizzo di mascherine ffp2.
- Con **due o più casi** di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione **proseguono l'attività in presenza** con l'utilizzo di mascherine ffp2.
- Per la **permanenza in aula** è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.
- Per gli altri studenti è prevista la **didattica digitale integrata** per cinque giorni.

Regime sanitario

Con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l'infanzia, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell'**autosorveglianza**, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario della **quarantena precauzionale di cinque giorni**, che termina con un tampone negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2.

Il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022, siano già sottoposti a tale misura senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo.

Green Pass

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

Distinti saluti


AREARU

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dr. Arturo Accolla

All.: Vademecum Ministero Istruzione

Circolare Ministero della Salute



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

A

Ufficio di Gabinetto
Sede

Protezione Civile
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'EMERGENZA COVID 19
commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it

DGSAF: sanita.animale@sanita.it

DGISAN: segreteriaadgsan@sanita.it

Direzione Generale Programmazione
Sanitaria DGPROGS
SEDE

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità
Marittima, Aerea e di Frontiera
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto
Ordinario e Speciale
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome
Trento e Bolzano
LORO SEDI

Associazione Nazionale Comuni Italiani
(ANCI)
anci@pec.anci.it

Regione Veneto – Assessorato alla sanità
Direzione Regionale Prevenzione

Coordinamento Interregionale della
Prevenzione
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

FNOVI: info@fnovi.it

ANMVI: info@anmvi.it

II.ZZ.SS.

Ministero Economia e Finanze
mef@pec.mef.gov.it

Ministero Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Infrastrutture e
Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e
del Turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Ministero della Difesa Ispettorato Generale
della Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

Ministero dell'Istruzione

uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Università e della Ricerca
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacerit.it

Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del
Trattamento
Ministero Della Giustizia
prot.dgdt.dap@giustiziacerit.it
gabinetto.ministro@giustiziacerit.it

Ministero dello Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali
ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Presidenza Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli Affari Regionali e le
Autonomie
affariregionali@pec.governo.it

Ufficio Nazionale per la Pastorale della
Salute
Conferenza Episcopale Italiana
salute@chiesacattolica.it

Don Massimo Angelelli
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale
della Salute
m.angelelli@chiesacattolica.it

Federazione Nazionale Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it

FNOPI Federazione Nazionale Ordini
Professioni Infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini
della Professione di Ostetrica
presidenza@pec.fnopo.it

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it

Direzione generale dei dispositivi medici e del
servizio farmaceutico DGDMF
SEDE

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e
delle Professioni Sanitarie Tecniche, della
Riabilitazione e della Prevenzione
federazione@pec.tsrn.org

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario
Ospedale Luigi Sacco
protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

Comando Carabinieri Tutela della Salute –
NAS
srm20400@pec.carabinieri.it

Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive –
IRCCS “Lazzaro Spallanzani”
direzione generale@pec.inmi.it

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)
fondazione cirm@pec.it

Istituto Nazionale per la promozione della
salute delle popolazioni migranti e per il
contrasto delle malattie della povertà (INMP)
inmp@pec.inmp.it

Federazione delle Società Medico-
Scientifiche Italiane (FISM)
fism.pec@legalmail.it

Confartigianato
presidenza@confartigianato.it

Centro Nazionale Sangue
cns@pec.iss.it

Centro Nazionale Trapianti
cnt@pec.iss.it

CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile -
ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it

TRENITALIA
dplh@cert.trenitalia.it

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA
italo@pec.ntvspa.it

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Direzione Sanità
rff-dpo.sanita@pec.rfi.it

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive
e Tropicali
segreteria@simit.org

Società Italiana di Medicina e Sanità
Penitenziaria (Simspe-onlus)
Via Santa Maria della Grotticella 65/B
01100 Viterbo

Ordine Nazionale dei Biologi
protocollo@peconb.it

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici
Verificatori - PRESIDENTE
presidente@antev.net

Società Italiana di Anestesia Analgesia
Rianimazione e Terapia Intensiva
siaarti@pec.it

Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali
AGENAS
agenas@pec.agenas.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei
CHIMICI e dei FISICI
segreteria@pec.chimici.it

Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia
ROMA
segredipfamiglia@pec.governo.it

FIASO Federazione Italiana Aziende
Sanitarie e Ospedaliere info@fiaso.it

OGGETTO: Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2

Alla luce del parere espresso dal CTS nel Verbale n. 61 del 2 febbraio 2022 e del DL n. 5 del 04 febbraio 2022 si rappresenta che, fatta salva la disposizione dell'autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all'uscita.

Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono, pertanto, aggiornate come di seguito riportato:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Per i seguenti contatti:

1. **soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni E**
2. **soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,**

si applica la misura di **quarantena della durata di 5 giorni** dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.

Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti **asintomatici che:**

- **abbiano ricevuto la dose booster, oppure**
- **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure**
- **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure**
- **siano guariti dopo il completamento del ciclo primario**

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

II DIRETTORE GENERALE

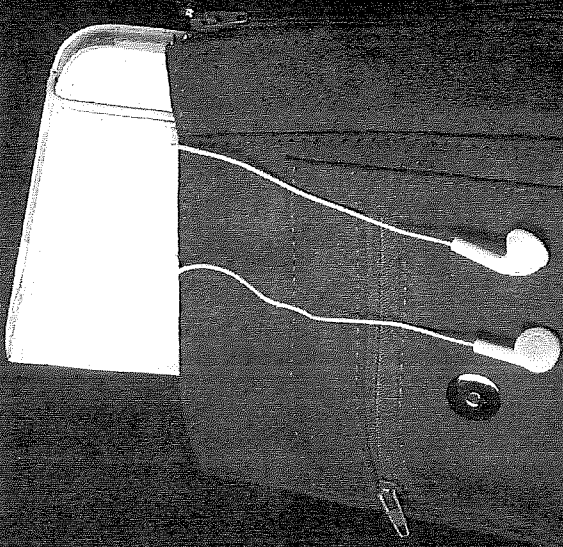
**f.to* Dott. Giovanni Rezza

Il Direttore dell'Ufficio 5
Dott. Francesco Maraglino

Referenti/Responsabili del procedimento:

Anna Caraglia
Alessia D'Alisera
Federica Ferraro
Alessia Mammone
Monica Sane Schepisi

**“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”*



Misure da applicare in ambito scolastico in presenza di casi di positività al Covid-19

Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Guida alla lettura

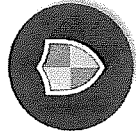
Il presente documento fornisce un **vademecum delle misure da applicare nel sistema educativo, scolastico e formativo**, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, in presenza di casi di positività al Covid-19.

Queste misure vanno adottate a partire dal 5 febbraio 2022. Il sistema di regole previsto dalla normativa precedente è superato ed integralmente sostituito dalla nuova normativa (art. 6 del D.L. n. 5/2022). Le misure già disposte prima della data del 5 febbraio vanno ridefinite ed adeguate secondo quanto previsto dalla nuova disciplina*.

Si riportano di seguito le tematiche affrontate:



1. Istruzioni per la gestione dei contatti dei casi di positività per ordine di Scuola *(pagina 3-6)*



2. Riepilogo delle misure sanitarie *(pagina 7-8)*



3. Approfondimenti *(pagina 9)*

* A titolo esemplificativo si vedano le FAQ pubblicate nella sezione #lotornoascuola sul sito istituzionale.

Legenda



Per una illustrazione più agevole e sintetica delle misure previste per la gestione dei casi di positività, si riporta la seguente legenda.

Misure per la didattica



DIDATTICA SOSPESA



DIDATTICA IN PRESENZA



DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Condizioni sanitarie degli alunni



Alunni (i) non vaccinati, (ii) che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, (iii) che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, (iv) che siano guariti da più di 120 giorni



Alunni che (i) abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, (ii) siano guariti da meno di 120 giorni, (iii) siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, (iv) abbiano effettuato la dose di richiamo



Alunni risultati positivi al Covid-19



Utilizzo dell'app «Verifica C-19» per la verifica quotidiana, al momento dell'ingresso a scuola, del possesso della condizione sanitaria che consente la didattica in presenza, mediante lettura di un QR code (in alternativa, verifica tramite attestazione cartacea)

Sistema integrato di educazione e istruzione



Misure per la didattica

Misure per la presenza / il rientro in classe

 Fino a 4 casi di positività  Didattica in presenza	  Se asintomatico: nessuna azione necessaria. In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test molecolare o antigenico, anche autosomministrato*  Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica)
 5 o più casi di positività  Didattica sospesa per 5 giorni	  Riammissione in presenza mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare Nessuna azione necessaria**  Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica)

*In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

**In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare.



Ministero dell'Istruzione



Alunni non vaccinati e vaccinati/
guariti da più di 120 giorni



Alunni vaccinati/guariti da meno di 120 giorni o guariti
dopo primo ciclo vaccinale oppure con dose booster



Alunni risultati positivi
al Covid-19

Scuola primaria



Misure per la didattica

Misure per la presenza / il rientro in classe

Fino a 4 casi di positività Didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato*	Se asintomatico: nessuna azione necessaria. In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test molecolare o antigenico, anche autosomministrato** Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica)
5 o più casi di positività Didattica digitale integrata per 5 giorni. Per i 5 giorni successivi al rientro, obbligo di indossare mascherine FFP2* Didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato*	Riammissione in presenza mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare Verifica quotidiana tramite l'app «Verifica C-19» per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell'ultimo caso*** Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica)

*Per i bambini di età inferiore ai sei anni non è fatto obbligo dell'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

**In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

***In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare.

Per gli alunni esenti da vaccinazione si veda pagina 9



Ministero dell'Istruzione



Alunni non vaccinati e vaccinati/guariti da più di 120 giorni



Alunni vaccinati/guariti da meno di 120 giorni o guariti dopo primo ciclo vaccinale oppure con dose booster



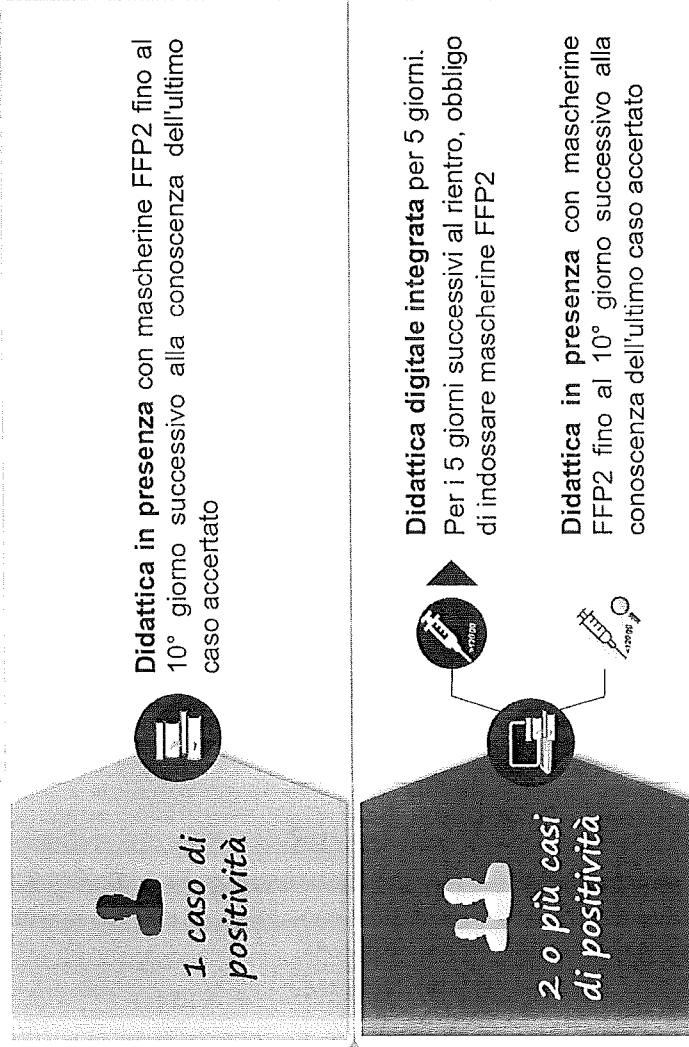
Alunni risultati positivi al Covid-19

Scuola secondaria di I e II grado e sistema di IFP



Misure per la didattica

Misure per la presenza / il rientro in classe



Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (**senza certificazione medica**)



Riammissione in presenza mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare



Verifica quotidiana tramite l'app «Verifica C-19» per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell'ultimo caso*



Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (**senza certificazione medica**)



Per gli alunni esenti da vaccinazione si veda pagina 9

*In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare.



Ministero dell'Istruzione



Alunni non vaccinati e vaccinati/guariti da più di 120 giorni



Alunni vaccinati/guariti da meno di 120 giorni o guariti dopo primo ciclo vaccinale oppure con dose booster

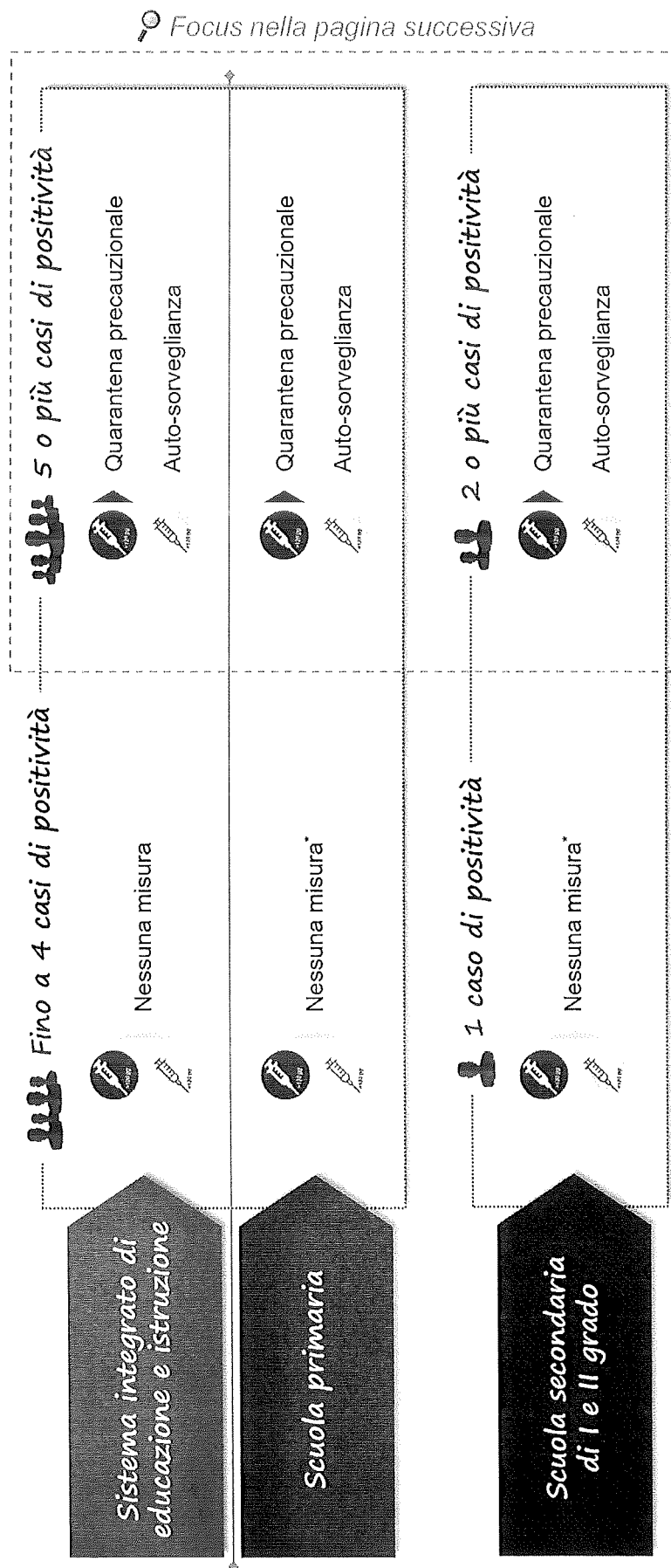


Alunni risultati positivi al Covid-19

Panoramica delle misure sanitarie



Di seguito si riepilogano le misure sanitarie da applicare alla sezione, gruppo classe o classe.



*L'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni (per alunni di età superiore ai sei anni).



Ministero dell'Istruzione

Focus sulle misure di quarantena precauzionale e auto-sorveglianza



Quarantena precauzionale



Alunni (i) non vaccinati, (ii) che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, (iii) che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, (iv) che siano guariti da più di 120 giorni



La misura sanitaria, della durata di cinque giorni, cessa in seguito all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Inoltre, al momento del rientro in classe, è previsto l'obbligo di indossare mascherine FFP2 per i successivi 5 giorni.



La quarantena precauzionale termina il 5° giorno successivo all'ultimo contatto con il più recente caso di positività, che corrisponde all'ultimo giorno di scuola del caso medesimo (es. se il giorno dell'ultimo contatto è il 10 febbraio, il tamponamento verrà eseguito dal 15 febbraio)

Auto-sorveglianza



Alunni che (i) abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, (ii) siano guariti da meno di 120 giorni, (iii) siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, (iv) abbiano effettuato la dose di richiamo



La misura sanitaria comporta l'obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi



In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare



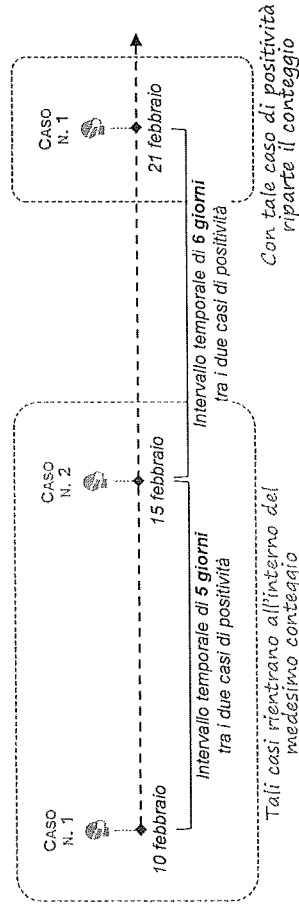
Approfondimenti



Focus n. 1

Conteggio dei casi di positività

L'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a determinare le misure sanitarie e didattiche da applicare, deve avvenire **con un intervallo massimo di 5 giorni dall'accertamento del caso precedente.**



! Ai fini del calcolo dei casi di positività non è considerato il personale educativo e scolastico

Focus n. 2

Soggetti esentati dalla vaccinazione

A coloro che possiedono un'idonea certificazione di **esenzione dalla vaccinazione** è riconosciuta la possibilità di svolgere l'attività didattica in **presenza** nei seguenti casi:



In presenza di 2 o più casi di positività nelle **Scuole secondarie di I e II grado e nel sistema di IFP**



In presenza di 5 o più casi di positività nelle **Scuole primarie**

! La didattica in presenza avviene **su richiesta** di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni





Ministero dell'Istruzione